Nell'ordinanza

Il chiarimento
La Cassazione ha sottolineato che nel contratto di agenzia il principio di immediatezza della contestazione opera con finalità diverse rispetto al lavoro dipendente

Il principio
se nel rapporto di lavoro subordinato l'immediatezza si traduce in un termine decadenziale stringente secondo quanto previsto dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori, nel contratto di agenzia essa risponde esclusivamente all'esigenza di garantire l'immodificabilità dei motivi in sede giudiziale.

Contratto d'agenzia, tempi di decadenza più lunghi nel recesso del preponente

Cassazione

Gli intermediari finanziari possono svolgere audit approfonditi

Alessandro Limatola

La Sezione lavoro della Corte di cassazione, con l'ordinanza 26112 del 2 ottobre 2026, è tornata a fissare una netta linea di demarcazione tra le tutele del lavoro subordinato e l'autonomia del contratto di agenzia.

Al centro della decisione si colloca il recesso per giusta causa esercitato dal preponente, un istituto che la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente svincolato dalla rigidità procedurale che governa il licenziamento disciplinare.

La vicenda trae origine dalla risoluzione per giusta causa intimata da una rete di vendita nei confronti di un promotore finanziario, intervenuta a nove mesi di distanza dalla conclusione degli accertamenti ispettivi interni.

Se nei gradi di merito i giudici territoriali avevano ravvisato in tale lasso temporale una tardività fatale, idonea a ingenerare un legittimo affidamento nell'agente circa l'irrilevanza degli addebiti, la Cassazione ribalta questa impostazione.

I giudici di legittimità chiariscono, infatti, che il principio di immediatezza della contestazione opera nel rapporto di agenzia con finalità diverse rispetto al lavoro dipendente: se in quest'ultimo l'immediatezza si traduce in un termine decadenziale stringente ex articolo 7 dello Statuto dei lavoratori, nel contratto di agenzia essa risponde esclusivamente all'esigenza di garantire l'immodificabilità dei motivi in sede giudiziale. Il preponente, in altre parole, non può invocare in causa fatti diversi da quelli contestati, ma non è soggetto a scadenze temporali perentorie per intimare la risoluzione del rapporto.

La Cassazione in questo modo relativizza il fattore temporale, parametrandolo sulla specificità del vincolo agenziale e sulla complessità organizzativa aziendale.

Essa afferma che nel valutare la tempestività del recesso il giudice di merito non può limitarsi al mero computo dei giorni o dei mesi trascorsi, ma deve calare il dato cronologico nella realtà concreta del rapporto.

Ad avviso della Cassazione, questa elasticità risulta cruciale quando la complessità della struttura organizzativa del preponente, l'estensione della rete di vendita e la necessità di condurre audit interni dettagliati giustificano tempi di reazione più dilatati; ancor di più quando il preponente - come banche e assicurazioni - opera in settori fortemente regolamentati.

Il decorso del tempo non assume quindi un valore sanante automatico, ma conserva unicamente una valenza sintomatica che il magistrato dovrà ponderare per verificare l'effettiva attualità della lesione del vincolo fiduciario.

Sul presupposto che il formalismo temporale è estraneo al diritto commerciale, l'approdo ermeneutico in commento attribuisce di fatto alle imprese di maggiori dimensioni - specie quelle del comparto finanziario - più tempo per accertare le eventuali condotte illecite di agenti e consulenti, evitando così il rischio di vedere vanificata la facoltà di risoluzione del contratto per giusta causa.

Il principio sancito dall'ordinanza 26112/2026 non costituisce un elemento di novità, ma si inserisce in un orientamento della Sezione lavoro della Cassazione volto a valorizzare la specificità del rapporto agenziale rispetto a quello subordinato.

In tema di risoluzione per giusta causa nel contratto di agenzia si vedano, tra le altre, anche Cassazione civile, Sezione lavoro, ordinanza 30063 del 19 novembre 2019 e Cassazione civile, Sezione lavoro, ordinanza 11223 del 27 aprile 2026.

© RIPRODUZIONE RISERVATA